

Il procedimento monitorio.

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Le ordinanze ex artt. 186 bis, 186 ter e 186 quater c.p.c.

---

SCUOLA FORENSE “FONDAZIONE VINCENZO GERACI”

AVV. SERGIO PIZZUTO

AVV. LUCA CASTORINA

La società Alfa srl, giusta contratto sottoscritto presso la sede della venditrice sita in Catania, vende alla società Beta spa, corrente in Messina, attrezzature per ufficio per complessivi € 30000,00 spiccando all'uopo fattura portante il n. 1200/18 del 01/03/2018. In data 20/03/2018 i beni e le attrezzature oggetto di compravendita vengono consegnate all'acquirente, giusta bolla di consegna debitamente sottoscritta dal ricevente. Secondo le intese raggiunte fra le parti il pagamento del suddetto importo avrebbe dovuto essere effettuato, a mezzo bonifico bancario, in tre ratei dell'importo di € 10000,00 cadauno scadenti rispettivamente a trenta, sessanta e novanta giorni dalla data di emissione del detto documento fiscale. La ditta Beta spa, tuttavia, dopo aver corrisposto i primi due ratei, omette di corrispondere il saldo di quanto dovuto.

La società Alfa srl dopo aver inutilmente sollecitato il pagamento si rivolge al proprio legale di fiducia al fine di ottenere tutela in via giudiziaria.

La società Alfa srl, con sede in Catania, cede con contratto di vendita con riserva di proprietà alla società Beta spa, corrente in Messina, lavastoviglie industriale marca Matrix 5600 MB, per complessivi € 30000,00 spiccando all'uopo fattura portante il n. 1300/17 del 01/03/2017. In data 20/03/2017 quanto oggetto di compravendita viene consegnato all'acquirente, giusta bolla di consegna debitamente sottoscritta dal ricevente. Secondo le intese raggiunte fra le parti il pagamento del suddetto importo avrebbe dovuto essere effettuato, a mezzo bonifico bancario, in trenta ratei mensili dell'importo di € 1000,00 cadauno scadenti ciascuno il giorno cinque di ogni mese a far data dal mese di aprile 2017 Pattuivano altresì le parti che la proprietà del bene compravenduto sarebbe stata effettivamente trasferita alla ditta Beta spa, solo con il pagamento dell'ultimo rateo. La ditta Beta spa, tuttavia, dopo aver corrisposto i primi dieci ratei, sospende immotivatamente ogni ulteriore pagamento.

La società Alfa srl dopo aver inutilmente invitato controparte ad adempiere si rivolge al proprio legale di fiducia al fine di ottenere tutela in via giudiziaria.

Caio, a seguito della rottura del tubo di adduzione idrica pertinenziale l'appartamento soprastante di proprietà di Sempronio, subisce danni alla tinteggiatura ed ai soffitti del proprio immobile. Dopo aver segnalato a Sempronio il problema ed avergli fatto constatare la sussistenza dei danni, provvede tramite ditta di fiducia alle necessarie riparazioni esborsando la somma di € 1.200,00 portata dalla fattura n. 89 del 10/07/2019.

Rivolta a Sempronio richiesta di rimborso della somma anzidetta, quest'ultimo, nonostante le iniziali rassicurazioni circa la propria volontà di risarcire il danno, non corrisponde il dovuto.

Caio si reca quindi dal proprio legale di fiducia al fine di ottenere il congruo risarcimento dei danni patiti.

# Il procedimento d'ingiunzione

## Condizioni di ammissibilità

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1. se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione. (c.p.c. art. 633)

Il diritto posto a base della domanda di ingiunzione deve consistere in un credito in senso lato, avente ad oggetto una somma di danaro o una determinata quantità di cose fungibili, ovvero un diritto alla consegna di una cosa mobile determinata (Cass. 11332/2004)

Sono esclusi dai diritti di credito tutelabili in via monitoria:

- crediti di fare o non fare;
- crediti di rilascio di cose immobili;
- crediti aventi ad oggetto quantità non determinate di denaro ed altre cose mobili fungibili

## Presupposti per la tutela del credito di danaro in via monitoria

**Certezza** il credito deve essere certo ovvero deve trattarsi di credito tutelabile direttamente senza la necessità di una preventiva pronuncia di un provvedimento di altro tipo

**Liquidità** Il credito deve essere liquido, ovvero predeterminato nell'ammontare, senza alcuna possibilità di aggiunte o calcoli di alcun genere

**Esigibilità** il credito deve essere esigibile talché se il credito dipende da una controprestazione o da una condizione sospensiva, il creditore dovrà offrire elementi idonei a far presumere l'adempimento o l'avveramento della condizione. In caso di diritto dipendente da controprestazione sarà necessario fornire prova in ordine all'adempimento della propria obbligazione

## La prova scritta

Sono prove scritte idonee a norma dell'art. 633 c.p.c. le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli **estratti autentici delle scritture contabili** di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché **gli estratti autentici delle scritture contabili** prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture. (c.p.c. art. 634)

A seguito della rottura di una tubazione idrica pertinenziale l'appartamento di Caio, rilevanti quantità di acqua si riversano all'interno della bottega condotta in locazione da Sempronio, arrecando notevoli danni alle merci ivi ricoverate, stimati in € 3500,00. Caio, contesta la quantificazione dei danni sì come richiesti da controparte ritenendo la stessa eccessiva. Le parti raggiungono tuttavia un accordo, traslato in apposita scrittura, in virtù del quale il risarcimento viene transattivamente quantificato in € 2000,00 che Caio si impegna a corrispondere entro mesi tre dalla sottoscrizione.

Inutilmente spirato il termine convenuto, Caio resta inadempiente talché Sempronio si reca dal proprio legale di fiducia al fine di ottenere soddisfazione del proprio credito.

L'elencazione di cui all'art. 635 c.p.c. non deve intendersi tassativa giacché ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere (Cass. Civ. 9232/00, 4638/01)

Caio e Sempronio, entrambi assistiti dai propri legali di fiducia, sottoscrivono verbale di mediazione ex art. 11 D. Lgs. 28/2010 in virtù del quale il primo si obbliga a corrispondere al secondo la somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'impatto dell'autovettura di Caio con il cancello carrabile automatico di proprietà di Sempronio. In seno al verbale di mediazione le parti pattuiscono che detto importo avrebbe dovuto essere versato entro e non oltre giorni trenta dalla sottoscrizione dell'accordo.

Spirato il termine pattuito Caio omette di corrispondere il dovuto, talché Sempronio si rivolge al proprio legale di fiducia al fine di recuperare il proprio credito

## Art. 12 D.Lgs. 04/03/2010, n. 28 Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati **costituisce titolo esecutivo** per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

## La competenza

Per l'ingiunzione è competente il **giudice di pace** o, in composizione monocratica, **il tribunale** che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria (art. 637 c.p.c.)

Anche nel procedimento monitorio trova applicazione l'art. 38, per cui il giudice adito con il ricorso può rilevare d'ufficio la propria incompetenza per materia valore e territorio inderogabile mentre quando si tratta di competenza per territorio derogabile, spetta all'ingiunto sollevare la relativa eccezione del successivo atto di opposizione, indicando il giudice ritenuto competente (Cfr. Cass. Civ. 400/69 Corte Cost. ord. 218, 320 e 394/96)

## La forma della domanda

La domanda d'ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati, l'indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.

Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma dell'articolo 641.

# L'ingiunzione contestuale all'intimazione di sfratto per morosità

c.p.c. art. 664. Pagamento di canoni

Nel caso previsto nell'articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto di ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione.

Il decreto è steso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi in cancelleria.

Il decreto è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto

Convalida di  
sfratto

Ingiunzione di  
pagamento

Termine per il  
rilascio

Immediatamente  
esecutivo

Esecuzione per  
rilascio ex artt.  
605 e segg. cpc

Esecuzione per il  
pagamento delle  
somme ingiunte

In data 05/11/2018 viene notificato alla ditta Beta s.p.a. da parte della ditta Alfa s.r.l. decreto ingiuntivo mercé il quale quest'ultima richiede il pagamento della somma di € 10000,00 asseritamente dovuta a saldo della fattura n. 1200/18 del 01/03/18 relativa ad una fornitura di attrezzature per ufficio. La ditta Beta S.p.a. si rivolge quindi al proprio legale di fiducia rappresentando che l'omesso pagamento della fattura era dipeso, non già da inadempimento colpevole della stessa, quanto piuttosto dall'illegittimo rifiuto della Alfa S.r.l. a sostituire uno dei beni acquistati che, sin dalla consegna, aveva evidenziato vizi e difetti tali da pregiudicarne l'utilizzo, che neppure l'intervento della venditrice aveva consentito di risolvere, talché l'acquirente si era astenuta dal pagare il saldo della fattura in attesa che la parte venditrice provvedesse a sua volta ad adempiere alle proprie obbligazioni.

DEPOSITO RICORSO E DOCUMENTI

RIGETTO DELLA DOMANDA  
(c.p.c. art. 640)

ACCOGLIMENTO DELLA  
DOMANDA

NOTIFICA DEL RICORSO E DEL  
DECRETO ENTRO 60 GG DAL  
DEPOSITO DEL PROVVEDIMENTO

Omessa notifica =  
inefficacia del  
decreto  
(art. 644 c.p.c.)

Notifica non  
tempestiva =  
inammissibilità  
dell'opposizione

OPPOSIZIONE NEL TERMINE DI  
GG 40 DALLA NOTIFICA

MANCATA OPPOSIZIONE

GIUDIZIO DI MERITO

DEFINITIVA ESECUTORIETA' (art.  
647 c.p.c.)

## L'inefficacia del decreto ingiuntivo

L'inefficacia del decreto ingiuntivo non impedisce la decisione da parte del Giudice sulla esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cass. n. 3908/2016), atteso che l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto della opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (cfr. Cass. n. 3783/1995; Cass. n. 3908/2016; Cass. n. 67/2002; Cass. n. 393/1995; Cass.n. 287/1992)

## Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto con [atto di citazione](#) notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire

Giudizio ordinario

- Citazione da notificare entro il 40° giorno

Rito lavoro

Ricorso da depositare entro il 40° giorno

In tema di ingiunzione civile, con il giudizio di opposizione si instaura un vero e proprio giudizio a cognizione ordinaria. Con riguardo alle parti ed all'onere della prova, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio a meno che per effetto di riconvenzionale spiegata dall'opponente egli si venga a trovare nella posizione di convenuto rispetto a tale ultima domanda. (ex multis Corte d'Appello Trento Bolzano Sent., 31/08/2018)

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, trova applicazione la regola distributiva dell'onere probatorio, per cui, essendo il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, compete in via principale ad esso il compito di allegare e dimostrare i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata (Tribunale Bari Sez. II Sent., 17/07/2019)

Le fatture possono costituire prova scritta sufficiente ex artt. 633 e 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, fatto salvo, in caso di contestazione, l'onere probatorio, nel successivo giudizio a cognizione piena introdotto ex art. 645 c.p.c., gravante sulla parte che le ha prodotte (Tribunale Torino Sez. III Sent., 29/01/2018)

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (Cass., 23 luglio 2014, n. 16767)

# Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il procedimento di mediazione

Art. 5 D.Lgs. 04/03/2010, n. 28 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

[. . .]

4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione

Avverso il decreto mercè il quale la società Alfa ha ingiunto alla società Beta il pagamento dei canoni locativi afferenti l'unità immobiliare da quest'ultima condotta in locazione, viene dalla conduttrice proposta opposizione.

In occasione della prima udienza il Decidente, pronunziandosi sulla preliminare richiesta di parte opponente, giusta ordinanza assunta fuori udienza, sospende l'esecutorietà del decreto ingiuntivo e nel contempo onera le parti di avviare, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione del provvedimento, il procedimento di mediazione obbligatoria, rinviando, per l'assunzione dei mezzi istruttori, ad altra udienza.

All'udienza fissata, entrambe le parti contestano reciprocamente il mancato avvio del procedimento di mediazione nel termine fissato, istando l'uno per la declaratoria di improcedibilità del giudizio di opposizione e l'altro per l'improcedibilità della domanda di condanna al pagamento dei canoni locativi oggetto del contendere

Onere a carico  
dell'opponente

Opposizione a decreto  
ingiuntivo

Mancato esperimento  
del procedimento di  
mediazione

Improcedibilità  
dell'opposizione

Onere a carico  
dell'opposto

Opposizione a decreto  
ingiuntivo

Mancato esperimento  
del procedimento di  
mediazione

Revoca del decreto  
ingiuntivo

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vertente su materie per le quali è obbligatorio l'esperimento della mediazione, grava sul debitore opponente il relativo onere, avendo questi l'interesse all'instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione, a pena di improcedibilità dell'opposizione (Cass. civ. Sez. III, 03/12/2015, n. 24629)

<<attraverso il decreto ingiuntivo l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. E' l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perchè è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perchè premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice". Si fa quindi riferimento in questo caso, oltre che alle ragioni proprie del procedimento monitorio, ispirate ad efficienza ed economia processuale, al principio costituzionale di ragionevole durata del processo>>

L'ordinanza interlocutoria Cass. Civ. 12 luglio 2019, n. 18741

<<Per quanto concerne la tesi dell'onere a carico del creditore opposto l'esigenza che viene in rilievo è quella che l'accesso alla giurisdizione condizionata al previo adempimento di oneri non può tradursi nella perdita del diritto di agire in giudizio tutelato dall'art. 24 Cost., come affermato da Corte Cost. 16 aprile 2014, n. 98 (e non deve violare il principio della tutela giurisdizionale effettiva, come affermato da Corte giust. 18 marzo 2010, cause riunite C-317/08, C318/08, C-319/08 e C-320/08 in relazione al tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di comunicazioni elettroniche). Il diritto di agire in giudizio, in termini di diritto di accertamento negativo del credito, potrebbe essere compromesso dall'esecutività ed immutabilità del decreto ingiuntivo che conseguirebbe alla pronuncia di improcedibilità per non avere il debitore opponente assolto l'onere a suo carico, senza che tale ipotesi possa equipararsi a quella dell'acquisto dell'efficacia esecutiva da parte del decreto per effetto dell'estinzione del processo (art. 653 c.p.c., comma 1), la quale è conseguenza dell'inattività della parte all'interno del processo, una volta che il diritto di azione sia stato esercitato, mentre nell'ipotesi in esame l'irretrattabilità del decreto ingiuntivo, e la relativa perdita del diritto di agire in giudizio, deriverebbero dall'inattività relativa ad un rimedio preventivo rispetto al processo. Nel caso invece di onere incombente sul creditore opposto, alla pronuncia in rito di improcedibilità dovrebbe accompagnarsi la revoca del decreto ingiuntivo, ma resterebbe pur sempre ferma la possibilità per il creditore di riproporre la domanda (anche di semplice ingiunzione)>>

<<Ritiene il Collegio che sussista il presupposto della questione di massima di particolare importanza che giustifica la rimessione alle Sezioni Unite. Entrambe le posizioni evidenziate sono assistite da valide ragioni tecniche e appaiono essere proiezione di diversi principi. La questione riveste particolare importanza perché tocca un tema sul quale, per riprendere le parole di (con cui fu chiesta la valutazione di opportunità della rimessione alle Sezioni Unite in ordine alla questione della fattibilità del concordato preventivo), "si registra non solo un ampio dibattito in dottrina ma anche un tuttora non sopito contrasto nella giurisprudenza di merito, reso più acuto dalla frequenza delle questioni che in siffatta materia vengono sottoposte a giudizio". La vastità del contenzioso interessato dalla mediazione (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari), ed il diffuso ricorso al procedimento monitorio, richiedono a parere del Collegio, in considerazione dei presupposti evidenziati, la rilevanza nomofilattica della pronuncia delle Sezioni Unite>>

## IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE E LA CHIAMATA DEL TERZO

L'**opponente** a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme" (Cass. n. 22113/2015; Conf. Cass. Civ. 21706/2019)

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, il che esplica i suoi effetti anche in ordine ai poteri e alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti. Ne consegue che, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte dell'**opposto**, attore in senso sostanziale, trova applicazione, non l'art. 269 comma 2 c.p.c., ma il terzo comma della stessa disposizione, essendo la detta chiamata subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza dell'estensione del contraddittorio al terzo sia derivata effettivamente dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale (Cass. 14444/2013, in motivazione; così anche Cass. 8718/2000 rv. 538065, Cass. 4800/2007 rv. 596382, Cass. 21101/2015 rv. 637413).

# GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

RIGETTO

CONFERMA D.I. ED  
EVENTUALE  
DICHIARAZIONE DI  
ESECUTORIETA'

REGOLAMENTO SPESE DI LITE (art.  
653 c.p.c.)

ACCOGLIMENTO

REVOCA PARZIALE O  
TOTALE DEL D.I.

REGOLAMENTO SPESE DI LITE (art.  
653 c.p.c.)

## L'ESECUTORIETA' DEL DECRETO INGIUNTIVO

### a) Esecutorietà provvisoria ex ante (art. 642 c.p.c.)

Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.

L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.

In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482

## Pagamento di canoni locativi ex art. art. 664 c.p.c.

Nel caso previsto nell'articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto di ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione.

Il decreto è steso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi in cancelleria.

**Il decreto è immediatamente esecutivo** [c.p.c. 474], ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente [c.p.c. 645]. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto [c.c. 1453].

## Oneri condominiali art. 63. disp.att.c.c.

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un **decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo**, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi

## b) Esecutorietà per mancato opposizione o per mancata attività dell'opponente (art. 647 c.p.c.)

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.

Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'articolo 650 e la cauzione eventualmente prestata è liberata

### c) Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione (art. 648 c.p.c.)

Il giudice istruttore, se l'opposizione **non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione**, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per i vizi procedurali.

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni

## Sospensione dell'esecuzione provvisoria (art. 649 c.p.c.)

Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, **quando ricorrono gravi motivi**, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell'articolo 642

- In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 649 c.p.c. non è impugnabile né revocabile non avendo carattere decisorio, ma la stessa ordinanza non preclude la possibilità per il medesimo creditore di richiedere nuovamente al giudice dell'opposizione la concessione della provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c. (Tribunale Isernia, 29/04/2016)
- È inammissibile la reiterata istanza di sospensione della efficacia esecutiva del decreto opposto (Tribunale Mantova, 03/09/2011)

Le ordinanze ex art. 186 bis, ter e quater c.p.c.

Con atto di citazione notificato in data 15/04/2019 la società Alfa conveniva in giudizio la società Beta instando per la condanna a carico della stessa della somma di € 150.000,00 alla stessa dovuta in ragione del saldo prezzo discendente dal contratto di appalto sottoscritto fra le stesse.

Costituitasi in giudizio la società Beta, contestava la debenza delle somme nella misura richiesta, rilevando che il credito dell'attrice assommava a soli € 50.000,00 in ragione dei vizi dell'opera tempestivamente contestati e meglio enucleati in seno alla relazione tecnica di parte allegata in atti

c.p.c. art. 186-bis. Ordinanza per il pagamento di somme non contestate.

Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma

## Inquadramento

La norma contempla un'ipotesi di «provvedimento anticipatorio» della sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, volta ad agevolare il soddisfacimento del credito prima del suo pieno accertamento nel merito.

L'ordinanza suppone l'istanza della parte (anche se formulata in udienza e raccolta nel verbale), formulata prima della precisazione delle conclusioni, e diretta ad ottenere il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite

L'istituto trova il proprio precedente nell'ordinanza di pagamento delle somme non contestate emessa dal giudice del lavoro ai sensi del comma 1 dell'art. 423, anch'esso provvedimento a cognizione sommaria, privo di decisorietà, non preclusivo del riesame delle questioni in esso affrontate, e però quello revocabile soltanto con la sentenza che definisce il giudizio, laddove l'articolo in esame chiarisce che l'ordinanza del rito ordinario è soggetta alla disciplina di revocabilità di cui agli artt. 177 e 178, tuttavia l'ordinanza ex art. 423, comma 1, per le controversie soggette al rito del lavoro, non è impedita dalla contumacia del convenuto, potendo la non contestazione risultare pure da documenti prodotti dall'attore, o da testimonianze (Cass. lav., n. 4941/1984), mentre l'ordinanza ex art. 186 bis si limita alle somme non contestate dalle parti costituite

## Natura e presupposti dell'ordinanza

- L'ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate, emessa ai sensi dell'art. 186 bis, è un provvedimento endoprocessuale, privo di decisorietà in quanto revocabile e modificabile sia in corso di causa, da parte dello stesso giudice che lo ha emesso, sia in sentenza, da parte del giudice che decide la causa
- Detta ordinanza non è vincolante in ordine alla debenza delle somme delle quali viene ordinato il pagamento, poiché solo la sentenza che definisce il giudizio determina l'ammontare del debito, in relazione al quale il debitore può agire in restituzione, ex art. 2033 c.c., per le maggiori somme eventualmente corrisposte. Tale azione di ripetizione della maggior somma corrisposta dal debitore, in adempimento di ordinanza ex art. 186 bis poi modificata, spetta alla competenza funzionale del giudice che aveva pronunciato la stessa ordinanza (Cass. I, n. 11023/2005).

- L'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c., non è reclamabile, ma solo revocabile in corso di causa o con la sentenza che definisce il giudizio. Dunque, essa concreta un provvedimento qualificabile come frazionamento anticipato della decisione di merito, non definibile come cautelare in senso tecnico, giacché priva di natura strumentale. Finché è pendente il giudizio nel corso del quale è stata emessa, l'ordinanza costituisce valido titolo esecutivo per la relativa somma, mentre in caso di estinzione del giudizio "conserva la sua efficacia" ( art. 186 bis, comma 2, c.p.c.), alla stregua di un decreto ingiuntivo non opposto (ovvero opposto, se il giudizio di opposizione si estingue) (Cass. I, n. 576/2015).
- L'ordinanza per il pagamento di somme non contestate, per il suo carattere sommario ed essendo destinata ad essere assorbita, ove non revocata, nella sentenza che definisce il giudizio, è priva del contenuto sostanziale della sentenza e, pertanto, non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., che concerne provvedimenti di carattere decisorio in relazione ai quali l'ordinamento non apposti altri rimedi

- La revoca dell'ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate, emessa ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c. - in corso di causa o con la sentenza, definitiva o meno, in rito e/o nel merito, che decide la controversia - determina il venir meno di tutti gli effetti del provvedimento; conseguentemente, l'eventuale esecuzione forzata che sia stata intrapresa in forza di detto titolo (e che non si sia ancora conclusa) diviene, per la caducazione sopravvenuta del medesimo titolo, illegittima ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa (Cass. III, n. 20789/2017).
- L'ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate va resa dal giudice istruttore e perciò non può essere emessa dal giudice della decisione della causa (Cass. III, n. 609/1998)
- Fermo il limite ultimo del momento della precisazione delle conclusioni, a seguito della riforma operata dal d.l. n. 35/2005, conv. in l. n. 80/2005, sia per l'ordinanza di pagamento di somme che per l'ordinanza ingiuntiva ex art 186-ter, è stata introdotta la previsione che se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione. L'aggiunta viene spiegata come garanzia del contraddittorio tra le parti sull'istanza, e dovrebbe servire altresì a velocizzare l'esame della stessa, ove il processo sia in attesa delle ordinarie scansioni legate all'esaurimento della fase di trattazione ed all'assunzione delle prove ammesse.

- L'ordinanza di cui all'art. 186-bis è invocabile soltanto per il pagamento di somme di denaro (non, quindi per crediti di diversa natura o per conseguire la consegna di cose). Essa costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo. Viene, allora, negata in dottrina la natura cautelare di tale provvedimento, mancando l'indefettibile presupposto della strumentalità rispetto al giudizio di cognizione, come si desume pure dalla mancata previsione della necessità di un periculum in mora per la sua emanazione
- L'ordinanza per il pagamento di somme non contestate, vale, invero, dapprima come titolo esecutivo giudiziale (ancorché provvisorio), in quanto tale non opponibile dal debitore ex art. 615; quindi, in seguito alla sentenza, viene da questa assorbita o caducata (in caso, rispettivamente, di accoglimento o di rigetto della domanda di condanna al pagamento del credito azionato); oppure, se si verifica l'estinzione del giudizio, acquista ex se valenza di giudicato, come avviene pure, agli effetti dell'art. 653, per il decreto ingiuntivo

## Non contestazione

- La non contestazione delle somme scaturisce dalla non negazione del fatto costitutivo del credito dedotto, fondata sulla volontà del debitore. Deve essere inequivocabile, e perciò non può ravvisarsi né in caso di contumacia del debitore convenuto, né in ipotesi di contestazione meramente generica e formale. Già l'art. 167, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, e l'art. 115, imponendo al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, considerano la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti
- Le somme non contestate, rilevanti per l'ordinanza di cui all'art. 186 bis, debbono essere riferite al capitale e non agli interessi che risulteranno dovuti all'esito del processo (Cass. lav., n. 9668/1991)

- Il presupposto della non contestazione è da escludere nel caso la parte, dichiaratasi disponibile stragiudizialmente al pagamento di una certa somma, in giudizio contesti la proponibilità dell'avversa domanda (Cass. III, n. 609/1998).
- La revocabilità o modificabilità dell'ordinanza ex art. 186 bis (su istanza della parte intimata, secondo alcuni, o anche d'ufficio, ad avviso di altri), suppone il sopravvenire di una nuova valutazione dei fatti costitutivi posti a fondamento dell'ordinanza, giacché incontestati, o a seguito di contestazione degli stessi, resa ammissibile dalla non maturazione delle preclusioni al riguardo, oppure a seguito dell'allegazione, parimenti ancora consentita, di un fatto impeditivo avverso

## Esempio 1

Con atto di citazione regolarmente notificato, la Herder Editrice e Libreria S.R.L. ha convenuto in giudizio An. Me., quale ex amministratore di essa società, affinché venisse accertata la sua responsabilità per aver sottratto al patrimonio sociale la somma di Euro 733.311,82 ed aver causato con il suo comportamento contrario ai doveri derivanti dalla carica rivestita ulteriori danni per Euro 128.268,89, corrispondenti ai maggiori costi sopportati a causa degli ingiustificati mancati pagamenti di debiti sociali e alla perdita di valore della società che, in conseguenza della mala gestione del suo amministratore era stata costretta ad interrompere ogni attività. Ha chiesto, quindi, la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati nella misura sopraindicata o in quella che sarebbe risultata in corso di causa.

Il convenuto si è costituito non contestando di avere sottratto senza giustificazione alcune somme di pertinenza della società da esso amministrata, ma ha sostenuto che la quantificazione di tali somme operata dall'attrice non corrispondesse agli importi effettivamente distratti che ha indicato nella misura di €. 240.000,00. Il convenuto, inoltre, ha rappresentato come nessuna responsabilità potesse essere a lui attribuita in ordine alla crisi in cui si era venuta a trovare la Herder Editrice e Libreria S.R.L..

Assunte le vesti del legale di parte attrice si indichi la strategia processuale da assumere.

## Esempio 2

Con atto di citazione del 21 aprile 2018, la Alfa S.r.l. evocava in giudizio la Beta s.r.l. assumendo che questa avesse acquistato dalla prima beni per un ammontare pari ad Euro 77.700,00, portati dalle fatture descritte in atti e comprese nel periodo che va da febbraio 2016 a marzo 2016; fatture dichiarate dall'attrice come non onorate.

La Beta s.r.l. si costituiva in giudizio eccependo che la domanda fosse priva di fondamento atteso che i beni "ceduti dalla società attrice risultavano regolarmente e congruamente pagati dalla società acquirente", come da documentazione che si allegava e che, tuttavia, documentava l'avvenuto pagamento di soli €. 60.000,00.

A verbale della prima udienza di comparizione e trattazione l'attrice formulava istanza ex art. 186 bis c.p.c. con la quale richiedeva emissione di ingiunzione di pagamento di somme non contestate assumendo che la convenuta, pur asserendo di avere pagato le somme dovute, non "documentava integralmente l'avvenuto pagamento, lasciando quindi incontestata la minor somma di Euro 17.700,00".

Il candidato, assunte le difese della società convenuta, individui la possibile difesa da opporre alla richiesta di ingiunzione formulata dall'attrice.

### Esempio 3

La Ristorazioni S.r.l. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania l'Azienda Ospedaliera Beta chiedendone la condanna al pagamento di €. 54.000,00 quale importo da quest'ultima ritenuto dovuto quale corrispettivo per il servizio espletato dall'attrice di fornitura pasti in favore dei degenti ricoverati presso il su indicato nosocomio.

Alla prima udienza di comparizione e trattazione, nella contumacia della convenuta, venivano concessi i termini di cui all'articolo 183, comma sesto, c.p.c..

Con la memoria ex art. 183, comma sesto, primo termine, c.p.c. parte attrice avanzava istanza intesa ad ottenere pronuncia di Ordinanza per il pagamento di €. 54.000,00 quali somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. dalla convenuta; l'ordinanza veniva immediatamente concessa dal G.I. e notificata alla convenuta ancor prima dello spirare del termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c..

Il candidato assume le vesti del legale della Azienda Ospedaliera convenuta indichi la strategia processuale al fine di paralizzare l'avvenuta concessione dell'ingiunzione di pagamento e tenuto conto che il difensore dispone della documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo della fornitura

Con ordinanza resa ex art. 186 bis c.p.c. su istanza della Alfa S.r.l., il Tribunale di Roma ha ingiunto alla Beta S.r.l. il pagamento di €. 100.000,00 in favore della prima.

La Alfa S.r.l., dopo aver notificato il titolo esecutivo e l'atto di precetto alla debitrice, procedeva al pignoramento delle somme di cui la Beta S.r.l. era creditrice, detenute presso conto corrente in essere presso il terzo pignorato, Banco Popolare.

Non ancora tenutasi l'udienza per procedersi all'assegnazione delle somme pignorate dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, interveniva la sentenza del Tribunale di Roma con la quale la citata ordinanza veniva integralmente revocata e accertata l'insussistenza di qualsivoglia debito della Beta S.r.l. nei confronti di Alfa S.r.l..

Il candidato, assunte le vesti del legale della società Beta S.r.l., individui le iniziative giudiziarie da assumere per tutelare al meglio i diritti della propria assistita

## c.p.c. art. 186-ter. Istanza di ingiunzione

Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'articolo 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione.

L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'articolo 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.

Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma.

Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 647.

L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale

## 1. Inquadramento

- L'art. 186-ter contempla un'ipotesi di innesto del procedimento d'ingiunzione ex art. 633 e seguenti all'interno di un giudizio di cognizione ordinario. La relativa istanza può essere proposta in ogni stato e grado del processo, purché prima della precisazione delle conclusioni; è condizionata alla sussistenza di alcune (non di tutte) le condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ovvero, in particolare, quelle di cui all'articolo 633, comma 1, numero 1, e comma 2, e di cui all'art. 634 (prova scritta del diritto fatto valere e adempimento della controprestazione o avveramento della condizione).
- Non è ammessa nelle ipotesi di cui agli artt. 635 e 636.
- se l'istanza è proposta fuori dall'udienza, deve su di essa preliminarmente attivarsi il contraddittorio; l'ordinanza deve liquidare le spese processuali ed ingiungere il pagamento; va notificata al convenuto contumace, pena la sua inefficacia ai sensi dell'articolo 644, e deve in questo caso contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, essa diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 647;

- la medesima ordinanza non è ex se immediatamente esecutiva, ma va dichiarata tale ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 642 (credito fondato su cambiale, assegno bancario o circolare, atto pubblico, documentazione sottoscritta dal debitore, sussistenza di grave pericolo nel ritardo), nonché, quando il convenuto si sia costituito, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 648 (l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, oppure nei limiti della somme non contestate)
- la provvisoria esecutorietà è esclusa se la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico; l'ordinanza ingiuntiva è revocabile o modificabile a norma degli artt. 177 e 178; se il processo si estingue, l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva

## 2. Natura dell'ordinanza

- La disciplina contenuta nell'art. 186 ter non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo, piuttosto, che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, comma 1, ed è, quindi, inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale. Di conseguenza, poiché gli eventuali vizi di tale ordinanza devono essere fatti valere nel giudizio di merito nel corso del quale viene adottata, la costituzione in giudizio del contumace a seguito dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza medesima nei suoi confronti deve intendersi necessariamente come accettazione del contraddittorio in ordine alla controversia nel suo complesso (Cass.S.U., n. 1820/2007)
- L'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 186-ter non può mai considerarsi come decisione sul merito, essendo soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, comma 1, sicché non preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione (Cass.S.U., n. 26397/2013).

- Proprio perché si assume che l'ordinanza ex art. 186 ter non possa mai pregiudicare la decisione della causa, si nega che tale provvedimento sia impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, dovendo i suoi eventuali vizi essere fatti valere sempre e soltanto nel giudizio di merito e, se disattesi, essere riproposti in sede di conclusioni e quali motivi di impugnazione della sentenza che definisce il giudizio (Cass.S.U., n. 7292/2002; Cass. III, n. 6325/1999)
- Anche i provvedimenti, diversi dalla sentenza, di revoca o modifica dell'ordinanza anticipatoria ex art. 186 ter c.p.c. ne condividono la natura, essendo inidonei ad assumere contenuto decisorio e ad incidere, con autorità di giudicato, su posizioni di diritto sostanziale e, pertanto, non sono ricorribili per cassazione (Cass. II, n. 23513/2016)

### 3. Profili processuali

- L'istanza di ordinanza ingiuntiva ex art. 186-ter può formularsi anche prima dell'udienza trattazione e, se proposta fuori udienza, è rimessa alla discrezionalità del giudice l'individuazione del termine per la notifica della stessa, nonché del decreto di fissazione dell'udienza
- Ove sia stata pronunciata dal giudice istruttore ordinanza d'ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186-ter, e sia poi stata e revocata, successivamente, soltanto l'efficacia esecutiva dell'ordinanza stessa, il debitore ingiunto, il quale abbia nel frattempo pagato la somma portata dall'ingiunzione provvisoriamente esecutiva a seguito di intimazione ad adempiere contenuta in atto di precetto notificatogli dal creditore, non può instaurare autonomo e distinto (rispetto al processo in cui è stata emessa l'ordinanza d'ingiunzione) procedimento di ingiunzione ai sensi degli artt. 633 ss. al fine di far valere la propria pretesa restitutoria, atteso che gli errori e/o i vizi afferenti all'ordinanza di ingiunzione ovvero al sub-procedimento nell'ambito del quale essa è stata adottata possono essere emendati esclusivamente in tale ambito, mediante la sua revoca e/o la sua modifica ad opera dello stesso giudice che l'ha pronunciata, oppure nel più ampio ambito della decisione che definisce il giudizio di merito, ed in tali ambiti esclusivamente possono e debbono inserirsi anche le domande restitutorie del debitore ingiunto (Cass. I, n. 8917/2003)

- L'ordinanza ingiunzione emessa, ai sensi dell'art. 186-ter nei confronti del contumace e regolarmente ad esso notificata, ove questi non si costituisca nel termine di venti giorni dalla notifica, diventa inoppugnabile e, quindi, la decisione sulla domanda ovvero sul capo di domanda che ne era oggetto si intende passata in cosa giudicata, senza che all'uopo sia necessaria l'istanza del creditore di attribuzione all'ordinanza della esecutività ai sensi dell'art. 647. In presenza dell'istanza del creditore il processo, ove l'ordinanza abbia deciso sull'intera domanda che ne costituisce l'oggetto, dev'essere definito con un'ordinanza che dichiari l'esecutività dell'ordinanza ingiuntiva ai sensi dell'art. 647 e l'idoneità alla definizione del processo, mentre, se l'ordinanza ingiuntiva abbia deciso solo su una delle domande oggetto del giudizio ovvero su un capo o su parte dell'unica domanda, l'ordinanza deve provvedere in tal senso riguardo a detta domanda, capo o parte, e disporre il prosieguo del giudizio per il residuo. Viceversa, in difetto dell'istanza del creditore, il processo dev'essere deciso necessariamente con sentenza, la quale deve dare atto della definizione dell'oggetto deciso dall'ordinanza perché quest'ultima è passata in cosa giudicata a seguito della mancata costituzione del contumace. Ciò anche nell'ipotesi in cui, a seguito della rituale notificazione dell'ordinanza, il contumace si sia costituito tardivamente, poiché in questo caso valgono le ragioni che impediscono di applicare l'art. 647 all'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo tempestiva, seguita da una costituzione tardiva dell'ingiunto ed a quella di opposizione tardiva seguita dalla costituzione, e che esigono la definizione dell'opposizione con la cognizione ordinaria, ferma restando, tuttavia, la cosa giudicata sul decreto, della quale la sentenza deve prendere atto, dichiarando rispettivamente improcedibile ed inammissibile l'opposizione. Nel caso dell'ordinanza ingiuntiva il processo dev'essere, pertanto, definito, in tutto od in parte, con sentenza che darà atto della definitività dell'ordinanza (Cass. III, n. 13252/2006)

## c.p.c. art. 186-quater. Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione

Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.

L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.

L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza

## 1. Inquadramento

- L'ordinanza ex art. 186 quater è ammissibile soltanto con riguardo alle domande giudiziali, avanzate in via principale o riconvenzionale, aventi ad oggetto il pagamento di somme (non necessariamente liquide) ovvero la consegna o il rilascio di beni (mobili o immobili)
- L'ordinanza è ammessa anche quando la statuizione condannatoria al pagamento di una somma di denaro suppone il preventivo accertamento della responsabilità risarcitoria del debitore
- Essa non è, invece, ammissibile per la pronuncia di sentenze costitutive
- Condizione di adozione del provvedimento ex art. 186 quater è l'esaurimento dell'istruzione ex art. 188 (il che non significa che un'istruttoria deve esserci necessariamente stata, potendosi anche trattare di causa matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova)

- Ulteriore sua condizione è l'istanza di parte, formulata sia fuori udienza che con dichiarazione resa a verbale. Se sia richiesta l'ordinanza ex art. 186 quater nei confronti di parte rimasta contumace, non è necessario procedere alla notifica della relativa istanza ex art. 292. Il provvedimento deve contenere la statuizione sulle spese dell'intero processo, limitatamente comunque alla domanda decisa con l'ordinanza
- La stessa ordinanza ex art. 186 quater è titolo esecutivo ex lege
- Il provvedimento non è soggetto al regime di revocabilità e modificabilità di cui agli artt. 177 e 178, comma 1, essendo testualmente revocabile solo con la sentenza
- L'ordinanza acquista l'efficacia di sentenza impugnabile se, dopo la sua pronuncia, il processo si estingue, ovvero se, decorsi trenta giorni da essa, la parte intimata non manifesti, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza. Con la Riforma operata dal d.l. n. 35/2005, conv., con modif., in l. n. 80/2005, pertanto, la parte condannata rimane onerata di opporsi entro trenta giorni all'assunzione di efficacia di sentenza

## 2. Natura dell'ordinanza e condizioni di ammissibilità

- L'art. 186 quater contempla un provvedimento anticipatorio avente esclusivamente la funzione d'introdurre una forma di giudizio abbreviato, ispirato a fini deflattivi, che si realizza mediante il meccanismo di fare acquistare all'ordinanza (esecutiva ex lege) l'efficacia di sentenza a seguito della mancata richiesta della pronuncia di merito da parte dell'intimato. Questa forma di giudizio rappresenta l'estrinsecazione della potestà discrezionale del legislatore di conformare gli istituti processuali, razionalmente spiegabile in rapporto alla previsione dell'assorbimento dell'ordinanza nella sentenza o nell'acquisto dell'efficacia di sentenza impugnabile (Cass. III, n. 23313/2007)
- Il potere del giudice istruttore di emettere l'ordinanza di condanna al pagamento di una somma di denaro a chiusura dell'istruttoria ex art. 186-quater non incontra limiti in relazione all'oggetto, e può essere esercitato anche in caso di domanda di risarcimento di danni derivanti da illecito contrattuale o extracontrattuale (Cass. III, n. 26998/2005)
- Il giudice istruttore, nell'emettere l'ordinanza anticipatoria di condanna di cui all'art. 186-*quater*, decide con cognizione piena, senza che il suo potere decisorio possa pertanto ritenersi limitato alle situazioni di chiara, lineare ed incontestabile soluzione, ossia di prova evidente (Cass. I, n. 4145/2003)

- L'ordinanza ex art. 186 quater può essere pronunciata solo dopo che l'istruzione è chiusa; ciò avviene, nel procedimento davanti al tribunale, quando il giudice istruttore invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio (ex art. 189, comma 1) o allo stesso istruttore in funzione di giudice unico (art. 281 quinquies) e, poiché la norma non fa riferimento ad un formale provvedimento di chiusura dell'attività istruttoria, è da ritenere sufficiente che il giudice istruttore abbia ritenuto chiusa la fase istruttoria, rinviando le parti per la precisazione delle conclusioni, disattendendo esplicitamente o implicitamente le istanze istruttorie formulate (Cass. II, n. 13148/2003). Il presupposto dell'esaurimento dell'istruzione non implica che le richieste formulate dalle parti risultino tutte completamente espletate, ben potendo la causa essere ritenuta dal giudice adeguatamente istruita alla stregua degli incumbenti istruttori già compiuti e senza necessità di assumerne altri. L'art. 186 quater non subordina, peraltro, la pronuncia dell'ordinanza al fatto che, in ipotesi di pluralità domande, l'istruttoria debba considerarsi per tutte esaurita, sicché è ben possibile che, trattandosi di cause scindibili, l'ordinanza venga emessa in ordine ad una soltanto di esse (Cass. I, n. 17807/2004)

- L'ordinanza anticipatoria prevista dall'art. 186-quater, può essere emessa, in caso di proposizione di domanda principale e domanda riconvenzionale, solo sulla domanda principale che si presenti, sulla base degli atti, priva di esigenze istruttorie, attesa la «ratio» di semplificazione ed accelerazione del processo sottesa alla norma, salva la necessità di disporre contestualmente un provvedimento di separazione dei procedimenti finalizzato alla prosecuzione della trattazione e dell'istruzione in ordine alla domanda riconvenzionale (Cass. II, n. 2166/2011). Peraltro, l'accoglimento, con l'ordinanza prevista dall'art. 186 quater della domanda principale, nei casi di incompatibilità con la domanda riconvenzionale (la cui dichiarazione di fondatezza avrebbe richiesto una valutazione in senso diametralmente opposto degli stessi fatti accertati dal giudice), comporta implicitamente il rigetto di quest'ultima, con la conseguenza che la mancata istanza di pronuncia della sentenza ad istanza della parte diversa da quella che aveva proposto la richiesta ai sensi dell'art. 186 quater fa sì che la suddetta ordinanza assuma gli effetti della sentenza impugnabile non solo in relazione alla domanda accolta, ma anche in ordine a quella riconvenzionale implicitamente disattesa (Cass. II, n. 5423/2010)

- L'emanazione dell'ordinanza anticipatoria di cui all'art. 186 quater è consentita anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'ipotesi in cui il provvedimento monitorio non sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo al momento della pronuncia o nel corso del giudizio; l'astratta possibilità di una duplicazione di titoli esecutivi, verificabile in caso di estinzione del giudizio di opposizione o di mancata rinuncia dell'intimato alla sentenza, può essere paralizzata dal debitore in sede esecutiva (Cass. II, n. 5893/2004)

### 3. Impugnazione

- L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione ex art. 186 quater acquista natura decisoria, divenendo pertanto, impugnabile a seguito della sopravvenuta estinzione del processo nel corso del quale è stata pronunciata, sicché, in tal caso, il termine di impugnazione ex art. 327 decorre dal momento in cui si perfeziona la fattispecie estintiva e non dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'estinzione, in quanto la sua decorrenza non può essere rimessa alla mera volontà della parte, consentendo alla stessa la proposizione di una tardiva riassunzione, finalizzata a provocare la dichiarazione di estinzione, al solo scopo di prorogare, in questo modo, il termine di impugnazione (Cass. VI-3, n. 24185/2014)
- Sempre in tema di impugnazione dell'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione di cui all'art. 186-quater — interpretato, alla luce dell'art. 111 Cost., in modo che la giusta durata del processo attraverso termini di decadenza rispetti la garanzia costituzionale del diritto di difesa — deve intendersi che l'adempimento, da parte dell'intimato, degli oneri di notifica e di deposito della dichiarazione di volontà della sentenza, ai sensi del comma 4, comporta che l'ordinanza stessa acquisti, dal momento del deposito, efficacia della sentenza impugnabile pubblicata, con conseguente decorrenza del termine di cui all'art. 327; mentre, perché decorra anche il termine breve di cui all'art. 325, è necessaria una nuova notifica dell'ordinanza con l'attestazione del deposito in cancelleria della notifica della richiesta della sentenza (arg. da Cass.S.U., n. 30054/2008)


- È da escludere che la richiesta di pronuncia di sentenza proveniente dalla parte intimata, in base al comma 4 dell'art. 186 quater, vada notificata anche alle parti rimaste contumaci, giacché essa non comporta alcuna modifica della domanda (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 292), né viola o compromette, in ogni caso, il diritto di difesa dei contumaci medesimi (Cass. III, n. 25651/2007)
- L'ordinanza ex art. 186 quater, che pronunci su alcuni capi della domanda, se non è fatta richiesta di sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse ad una diversa pronuncia ed il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedere anche sui capi della domanda in relazione ai quali è mancata una decisione di merito mediante il provvedimento anticipatorio (Cass. III, n. 23313/2007; Cass. I, n. 20693/2016)

- Si è altrimenti affermato che, nel caso in cui, nell'ambito di un processo che veda la proposizione cumulativa di domande, sia stata avanzata rituale istanza ex art. 186-quater c.p.c. solo su alcune delle stesse, ove il giudice erroneamente decida anche le domande per le quali l'istanza non era stata validamente o tempestivamente presentata, il giudice di appello dinanzi al quale sia stato denunciato l'errore, una volta dichiarata l'invalidità dell'ordinanza "in parte qua", è tenuto a decidere nel merito la controversia anche per le domande non interessate da valida richiesta di emissione di ordinanza post-istruttoria, senza che sia possibile disporre per le medesime la remissione al primo giudice (Cass. II, n. 9194/2017)
- È inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione prima che sia decorso il termine di trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, in quanto l'effetto della conversione dell'ordinanza in sentenza impugnabile si determina soltanto a seguito del superamento di tale termine senza che la parte intimata abbia manifestato la volontà che sia pronunciata la sentenza

Il termine «parte intimata» di cui al comma 4 dell'art. 186 quater va inteso nel senso di destinataria dell'ordinanza di pagamento, non anche di destinataria del precetto di cui all'art. 480, notificato dalla controparte; la notifica del precetto, pertanto, non costituisce presupposto del procedimento che porta ad attribuire all'ordinanza l'efficacia della sentenza impugnabile (Cass. I, n. 13113/2004)

Con atto di citazione notificato il 13.4.2018 la sig.ra R. L. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Catania il Condominio di Viale XX Settembre 1112 Catania, perché fosse condannato al risarcimento dei danni (quantificati indicativamente in €. 71.505.550 per danno emergente ed in €. 40.000.000 per lucro cessante) da essa attrice subito a causa di un allagamento verificatosi tra il 17 e il 18.9.2016 in due cantine - adibite a ricovero di merce, nell'ambito della sua attività di vendita al dettaglio di capi di abbigliamento ubicate al piano seminterrato del su indicato stabile condominiale.

L'attrice esponeva: che "durante un temporale, dal tronco centrale dello scarico adibito a passaggio delle acque di scolo presente in una zona comune della cantina condominiale, si riversò un'enorme quantità d'acqua nei locali di tutto il seminterrato"; che le merci allocate nelle cantine di sua proprietà rimasero "gravemente danneggiate, al punto di essere invendibili ed inutilizzabili", così come danneggiati rimasero anche "gli intonaci dei muri"; che già in precedenza si era verificata nel seminterrato condominiale una fuoriuscita d'acqua dal tronco centrale dello scarico comune, ma nessun provvedimento era stato adottato per evitare il ripetersi dell'inconveniente; che la valutazione delle merci danneggiate eseguita subito dopo l'allagamento dai periti del Condominio ammontava a €. 52.530.100, ma vi era una "seconda partita di merce" (del valore di €. 18.975.450) che, "seppur risparmiata dal contatto con le acque luride, ne è rimasta evidentemente danneggiata a causa della persistenza nel tessuto di cattivi odori e per la conseguente perdita di appretto" e, quindi "non ha potuto essere posta in vendita"



Il Condominio convenuto si costituiva tempestivamente in giudizio, con comparsa depositata in Cancelleria e chiedeva in principalità respingersi, in quanto infondata, la domanda ex adverso proposta, ovvero, in subordine, di essere tenuto indenne e manlevato, in forza di polizza r.c., dalla Generali Ass.ni spa, che provvedeva a chiamare in causa ai sensi dell'art.269, 2° co., cpc: il Condominio deduceva, in principalità, la mancanza di prova dei danni esposti dall'attrice (risultando in atti unicamente un "accertamento conservativo del danno, sottoscritto dalla sig.ra R. L. personalmente", per l'importo di €. 52.530.100=") e che, peraltro, il perito di fiducia della predetta compagnia assicuratrice aveva fin dal principio escluso ogni responsabilità di esso Condominio, trattandosi a suo avviso di "rigurgito di fogna imputabile per omessa manutenzione al Comune di Catania", il quale ultimo, pertanto, doveva verosimilmente ritenersi unico responsabile dell'accaduto.

La Ass.ni Generali, costituitasi a sua volta in giudizio, chiedeva di essere mandata assolta da ogni domanda proposta ex adverso, in particolare contestando l'operatività con riferimento all'evento in questione della garanzia assicurativa, peraltro limitata ai soli danni a cose.

La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'amministratore del Condominio convenuto e CTU in ordine a provenienza e cause dell'allagamento de quo.

All'esito della CTU, provvedendo con ordinanza dell'11-12.2.19 sulle istanze ex art.186 quater cpc rispettivamente formulate da attrice e convenuto, il G.I. condannava il Condominio di Viale XX Settembre n. 1112 – Catania al pagamento della somma di euro 33.838,89= oltre interessi e spese legali (liquidate in euro 3.200,00=) in favore dell'attrice, e la spa Ass.ni Generali a tenere indenne il Condominio per le somme così versate all'attrice, compensando tra convenuto e terza chiamata le spese di lite



"- (Omissis) Ritenuto che, alla luce dell'espletata CTU - che, sulla base di argomentazioni logiche e condivisibili, ha individuato la causa dell'allagamento verificatosi nei locali dell'attrice in una 'rottura della condotta fognaria' condominiale, consistente nella 'rottura' o nella 'disigillatura' del relativo tappo di ispezione -, non può seriamente dubitarsi della imputabilità del sinistro in questione al Condominio di Viale XX Settembre n. 1112 – Catania, ai sensi dell'art.2051 c.c.;

"- ritenuto, peraltro, che i danni lamentati dall'attrice possono ritenersi provati nei limiti risultanti dall' 'accordo conservativo' di cui al doc.6) fasc. convenuto e al doc.6) fasc. attrice, e quindi nella misura di euro 27.129,53;

"- ritenuto che su tale importo spettano all'attrice, trattandosi di debito di valore, interessi legali e rivalutazione di mese in mese maturati fino ad oggi sulla somma via via incrementata per interessi e rivalutazione, sicché, sulla base di calcoli effettuati con apposito programma informatico, il credito risarcitorio dell'attrice può oggi determinarsi in euro 33.838,89=, di cui euro 30.215,23 per capitale attualizzato ed euro 3.623,66 per interessi;

"- ritenuto che, sulla scorta della CTU, dovendo il sinistro in questione comunque ricondursi alla rottura di una parte della condotta fognaria condominiale, è infondata l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa sollevata dalla terza chiamata;

"- considerato che il danno di cui al predetto 'accordo conservativo', sottoscritto da tutte le parti in causa, riguarda esclusivamente 'danni a cose', e non anche eventuali danni da lucro cessante;



PQM

(Omissis)

"- condanna il Condominio di Viale XX Settembre 1112 – Catania al pagamento in favore di R. L., a titolo di risarcimento danni per i fatti dedotti in causa, della somma di euro 33.838,89= (di cui euro 30.215,23= per capitale attualizzato ed euro 3.623,66 per interessi), oltre agli interessi legali sull'importo di euro 30.215,23=;

"- condanna altresì il Condominio a rifondere all'attrice le spese processuali, liquidate, in mancanza di nota spese, in complessivi euro 3.200,00= (di cui euro 2.200,00= per onorari ed euro 850,00= per diritti), ponendo a carico del medesimo, per intero, il compenso del CTU;

"- condanna la spa Ass.ni Generali a rimborsare al Condominio di Viale XX Settembre n. 1112– Catania quanto lo stesso verserà all'attrice in esecuzione del presente provvedimento, compensando, ex art.92 cpc, le spese attinenti al rapporto processuale tra convenuto e terza chiamata.